

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU E LA ASL 8 DI CAGLIARI, PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI CORRELATE ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AGLI ARTICOLI 25 E 41 D. LGS 81/2008 E S.M.I. ATTRAVERSO LA FIGURA DEL MEDICO COMPETENTE E PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO, MEDIANTE LA FIGURA PROFESSIONALE DEL MEDICO AUTORIZZATO, EX ART. 83 DEL D. LGS 230/1995, PER IL PERSONALE E LE ATTIVITA' DEI PRESIDI OSPEDALIERI ONCOLOGICO – BUSINCO E MICROCITEMICO – CAO.

Tra

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" con sede Legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il 01.02.1956, in qualità di Legale Rappresentante

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con sede legale in Selargius, Via Piero della Francesca, 1 Codice fiscale e P.IVA 02261430926, nella persona del Commissario Straordinario Dottoressa Savina Ortu, nata a Bauladu il 31.01.1960, in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

a seguito dell'accorpamento all'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari dei Presidi Ospedalieri Businco e Microcitemico, la stessa Azienda Ospedaliera con nota prot..PG/2015/0023811 del 15.12.2015, ha chiesto alla ASL 8 di Cagliari la disponibilità al rinnovo della convenzione già in essere nel 2015 per attività di consulenza e collaborazione professionale per la fornitura dei servizi relativi alla sorveglianza sanitaria per la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso la figura del professionista di un Medico Competente, ex artt. 41 e 25 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e per prestazioni professionali, attraverso la figura di Medico Autorizzato, per la fornitura dei servizi relativi alla sorveglianza in materia di protezione e controllo del personale esposto a radiazioni ionizzanti ex art. 83 del D. Lgs 230/1995 per il personale e le attività dei PP.OO. Businco e Cao.

la ASL di Cagliari è disponibile a garantire la collaborazione richiesta, disponendo al proprio interno delle professionalità mediche idonee ad assicurare le attività specialistiche di sorveglianza sanitaria oggetto del suddetto rapporto convenzionale, avvalendosi del proprio Dirigente Medico Dott. Pietro Mascia, secondo le modalità e condizioni previste dal presente disciplinare;

il Dott. Pietro Mascia svolgerà le prestazioni oggetto della presente Convenzione in regime di attività istituzionale per n.18 ore settimanali;

l'Azienda Ospedaliera Brotzu si impegna a corrispondere alla ASL di Cagliari i compensi nelle misure e modalità stabilite dalla presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Azienda Asl n. 8 di Cagliari, si impegna a fornire all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", prestazioni professionali per la fornitura dei servizi relativi alla sorveglianza sanitaria negli adempimenti del D. Lgs. n. 81/08, attraverso la figura del Medico Competente e si impegna altresì a fornire prestazioni professionali, attraverso la figura di Medico Autorizzato, per la fornitura dei servizi relativi alla sorveglianza in materia di protezione e controllo del personale esposto a radiazioni ionizzanti ex art. 83 del D. Lgs 230/1995 per il personale e le attività dei Presidi Ospedalieri Businco e Microcitemico della stessa A.O.

Art. 2

Le prestazioni professionali di cui al precedente art. 1, dovranno essere eseguite presso i Presidi Ospedalieri succitati. L'Azienda Ospedaliera provvederà a mettere a disposizione del Medico Competente, tutte le attrezzature e quant'altro necessario per l'espletamento dell'attività medesima.

Art. 3

Il contenuto della convenzione, comporta le prestazioni di sorveglianza sanitaria ex art. 41 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Medico Competente si impegna a garantire, ai sensi dell'art. 25 del citato D. Lgs. n. 81/08 le seguenti prestazioni:

- Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico – fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale.
- Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
- Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

- Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale.
- Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
- Lettera soppressa
- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- Informa ogni lavoratore interessato, dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D. Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
- Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico – fisica dei lavoratori.
- Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Art. 4

Il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione dei medici specialisti scelti dal datore di lavoro che assume gli oneri, alle tariffe di cui al DPR 17.02.92 e successive revisioni.

Art. 5

Il Medico Competente, qualora a seguito degli accertamenti di cui all'art. 2 della presente convenzione, esprima un giudizio sull'idoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore.

Art. 6

Per le prestazioni oggetto di questa convenzione, l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" richiede un impegno di diciotto ore settimanali, a fronte delle quali provvederà a corrispondere alla Asl 8 di Cagliari, un rimborso rapportato agli oneri complessivi, incluse ferie, 13^a mensilità, ecc. relativi al trattamento economico di un Dirigente medico a rapporto esclusivo, maggiorato del 15% per la gestione del servizio.

Il conteggio delle ore avverrà dal momento in cui il Medico Competente/Autorizzato opererà effettivamente all'interno dei Presidi Ospedalieri Oncologico e Microcitemico dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu".

Art. 7

Il Medico Competente/ Medico Autorizzato svolgerà l'attività richiesta, nell'ambito del proprio orario di servizio, nei giorni e nelle ore che saranno preventivamente concordate con l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu".

Art. 8

La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi è a totale carico dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", presso cui è effettuata la collaborazione professionale.

Art. 9

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 e all'art. 35 commi 8/13 del D.L. 1/2012, i pagamenti relativi alle prestazioni, oggetto della presente convenzione, saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente Banca d'Italia n. 306203 – IBAN IT46X0100003245520300306203, intestato alla ASL 8 di Cagliari.

La ASL 8 di Cagliari, provvederà ad emettere regolare fattura, in seguito a consegna al Servizio Bilancio, della rendicontazione delle prestazioni effettuate e di un prospetto, debitamente vistato dall'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" che indichi la data e l'orario in cui è stata svolta l'attività in convenzione.

Art. 10

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 avente per oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali", il professionista addetto all'attività, oggetto di questa convenzione, osserverà le disposizioni normative vigenti, nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei dipendenti.

Art. 11

La presente convenzione decorre dalla data del 01.01.2016 e avrà durata fino al 30.06.2016. Rimane ferma, per entrambe le parti contraenti, la facoltà di recesso, da comunicarsi con preavviso, anche via mail e/o PEC, di almeno 15 giorni.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 13

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Art. 14

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente è in esclusiva quello di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto in data

Il Commissario Straordinario
AOBrotzu
Dott.ssa Graziella Pintus

Il Commissario Straordinario
ASL 8
Dott.ssa Savina Ortu

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.

ASLCagliari
Il presente allegato è com-
posto di n° 5 fogli
di n° 5 pagine.
IL RESPONSABILE
SSD AFFARI GENERALI
Dr.ssa *Marisa Udella*
Udella

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 12 DEL 18 GEN. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Piero Paolo Pani*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu